

N. TAR	2020 – 059
N. PROTOCOLLO	352759/RU del13 ottobre 2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI DIREZIONI TERRITORIALI TUTTE DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 336 del 13/10/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, della Commissione del 12 ottobre 2020, che istituisce, a decorrere dal 14/10/2020, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati, anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (es. tagliati su misura, forati, curvati, smussati, filettati), realizzati in alluminio, anche non legato, con un tenore di alluminio non superiore al 99,3 %, ad esclusione dei:

- 1) prodotti uniti (p. es. con saldature o chiusure) in modo da formare sottoinsiemi;
- 2) tubi saldati;
- 3) prodotti in un kit confezionato con le parti necessarie per assemblare un prodotto finito senza ulteriore finitura o fabbricazione delle parti («kit di prodotti finiti»);

attualmente classificati con i codici Taric 7604 1010 11, 7604 1090 11, 25 e 80, 7604 2100 10 e 90, 7604 2910 10, 20, 30, 40 e 90, 7604 2990 10, 20 e 90, , 7604 10 90 80, 7608 1000 11 e 80, 7608 2081 10, 20 e 90, 7608 2089 10, 20, 30, 40 e 90, 7610 9090 10, originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota generale del dazio antidumping in questione (codice addizionale Taric C999), applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 48%.

Ad alcune società produttrici/esportatrici della Repubblica popolare cinese, il dazio antidumping si applica nella misura individuale ridotta indicata nel prospetto di cui all'art. 1, par.2, del Regolamento (UE) 2020/1428. L'applicazione di tali aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: *"Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [Paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte"*.

In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale, applicabile a tutte le altre società.

Ai sensi dell'art.1, par.4, del regolamento (UE) 2020/1428, l'immissione in libera pratica dei summenzionati prodotti è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Si fa, inoltre, presente che, in conformità all'art. 3 del regolamento in parola, la registrazione disposta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 deve essere interrotta (v. Tar 48, prot. n. 289621 RU del 24/8/2020). Al riguardo, come indicato al punto 9 del regolamento, nella fase attuale non è stata adottata alcuna decisione in merito ad una possibile applicazione retroattiva (dal 25/8/2020) delle misure antidumping. Tale decisione sarà presa dalla Commissione nella fase riguardante l'adozione di misure definitive.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
Mariarita Simona Sardella

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.